

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ E GARANTI

Contro

OPPONENTI

BANCA

OPPOSTA

CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2020 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso monitorio il BANCA ha chiesto, dinanzi al Tribunale di Siracusa, l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della SOCIETÀ e dei GARANTI, sino alla concorrenza di € 495.000,00, per il pagamento della somma di € 241.148,73, oltre interessi e spese, derivante da esposizione debitoria del rapporto di conto corrente.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ed i garanti hanno proposto opposizione, contestando la pretesa creditoria, deducendo, in particolare, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed il superamento del tasso soglia usura; per quanto concerne il rapporto fideiussorio, GARANTI hanno disconosciuto la propria sottoscrizione, apposta nella scrittura del 1/02/2008 con cui avrebbero aumentato da € 90.000,00 ad € 495.000,00 l'importo massimo garantito indicato nella fideiussione del 28/12/2007 ed, in ogni caso, eccepivano la nullità ed invalidità del rapporto fideiussorio.

Si è costituita in giudizio BANCA in Amm. Straord., contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione.

All'udienza del 30.10.2013, il giudizio è stato dichiarato interrotto, atteso che nelle more (15.05.2013) BANCA era stata posto il LCA con provvedimento dell'Assessore dell'Economia della Reg. Siciliana.

Gli opposenti, quindi, hanno riassunto il giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia la BANCA CESSIONARIA del credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, sia BANCA in l.c.a. chiedendo invece l'estromissione dal giudizio per effetto dell'intervenuta cessione.

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. la causa, con ordinanza del 7.5.2015 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 01/02/2017, la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. 1116/2017 del 21/06/2017, è stata dichiarata la tempestività dell'istanza di verifica avanzata dalla banca opposta e, con separata ordinanza, emessa in pari data, è stata ammessa CTU contabile e grafologica.

Espletate le CTU il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 27.11.2019 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.

1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:

Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Ciò posto, nella presente sede, la BANCA CESSIONARIA ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 241.148,73 nei confronti della società, in persona del rappresentante legale pro tempore, e dei fideiussori in forza dello scoperto del conto corrente ipotecario n. OMISSIS, poi sostituito con il n. OMISSIS.

Per contro, la parte opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la illegittima applicazione di interessi passivi non dovuti e la carenza di prova del credito vantato.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di inefficacia ed inopponibilità della cessione di credito in questione, sollevata da parte opponente sul presupposto che la stessa sarebbe avvenuta in violazione sia delle norme ordinarie che di quelle della Legge Bancaria.

Orbene, l'art. 58, comma 2, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (nel testo originario, applicabile *ratione temporis*) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "*in blocco*" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, tuttavia, si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., di guisa che può essere validamente surrogato da questi ultimi,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (cfr. Cass 2006, n.5997).

Ebbene, nel caso di specie parte opponente è venuto a conoscenza della cessione, sicché indipendentemente dalla forma utilizzata dalla banca opposta, la cessione deve ritenersi regolarmente comunicata al debitore ceduto, valendo a tal fine anche l'atto di costituzione in giudizio in riassunzione.

2 – Primo motivo di opposizione: carenza di prova scritta del credito azionato:

Il primo motivo di doglianza è infondato.

Giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “*testo unico bancario*” o anche solo “*TUB*”), rubricato “*decreto ingiuntivo*”, recita: “*la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido*”.

La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.

Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può “*produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB*”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).

E' importante aggiungere che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto) questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso*” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso, la Banca –già in sede monitoria- ha prodotto i contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio, le fideiussioni e l'estratto autentico ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto trimestrali per i seguenti periodi: per il c/c 1462 dal 31/03/2008 al 30/06/2009 (il passaggio a sofferenze del saldo è avvenuto in data 03/06/2009); per il c/c 2099 dal 30/06/2009 (primo movimento datato 30/06/2009) al 25/07/2012 (giorno della sua chiusura a zero con il passaggio a sofferenze del saldo debitore di € 235.059,82).

Nel corso del giudizio, quindi, è stata disposta una ctu contabile, al fine di verificare la applicazione di interessi illegittimi. Il ctu ha esaminato la documentazione in atti relativa al conto corrente ipotecario oggetto di giudizio, verificando:

- l'assoluto rispetto della continuità degli E/C trimestrali presenti nella documentazione, giacché, come precisato, sono presenti per il c/c OMISSIS gli E/C che vanno dal 31/03/2008 al 30/06/2009 (il passaggio a sofferenze del saldo è avvenuto in data 03/06/2009)
- Per il c/c OMISSIS gli E/C che vanno dal 30/06/2009 (primo movimento datato 30/06/2009) al 25/07/2012 (giorno della sua chiusura a zero con il passaggio a sofferenze del saldo debitore di € 235.059,82).

3 – secondo motivo di opposizione: illegittima applicazione di interessi anatocistici:

Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica, ma la doglianza è infondata.

E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: *“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*.

Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.

Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).

Nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.

Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.

In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.

Orbene, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.

Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.

Trattandosi di norma non retroattiva, questa opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, pertanto non trova applicazione nel caso in esame, in quanto il rapporto è stato chiuso in data 25.7.2012.

Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha rilevato che: “Il contratto prevedeva all'allegato A che gli interessi che maturavano trimestralmente sul conto corrente, debitori o creditori che fossero, sarebbero stati liquidati e capitalizzati con la stessa periodicità trimestrale e la banca nell'espletamento del servizio a ciò si è puntualmente attenuta”.

5 – Terzo motivo di opposizione: Usura originaria:

Con riferimento alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca, deve osservarsi che il CtU ha riscontrato in ogni caso il mancato superamento del tasso soglia fissato dai DM via via intervenuti.

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

In particolare, il CTU ha accertato che il tasso debitore contrattualmente stabilito nella misura del 7,50%, maggiorato di 3 punti in caso di sconfinamento, rientra pienamente nei limiti fissati dal D.M. di fissazione dei tassi usurari per il periodo 01/01/2008 – 31/03/2008 per le aperture di credito in c/c con affidamenti superiori a € 5.000. Il tasso medio rilevato è infatti del 9,84% che maggiorato del 50% porta la soglia usuraria al 14,76%.

6 - Usura sopravvenuta:

Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in *diminutio* del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: «La ragione della illiceità risiederebbe, [...], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita:

«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. [...] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno».

In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta, comunque nel caso di specie non riscontrata dal ctu.

8. Inesistenza della pretesa creditoria e nullità del contratto di conto corrente bancario n. OMISSIS

Parte opponente ha dedotto in seno alla comparsa conclusionale un nuovo motivo di nullità del contratto di conto corrente n. OMISSIS. In particolare, in sede di conclusionale l'opponente per la prima volta ha eccepito la mancata produzione in atti del contratto di conto corrente bancario, posto a fondamento della domanda monitoria, deducendo che il rapporto OMISSIS non sarebbe la prosecuzione dell'originario rapporto n. OMISSIS, ma un nuovo contratto.

Ebbene, tale eccezione è inammissibile e tardiva, giacché la circostanza che il rapporto n. OMISSIS fosse la prosecuzione dell'originario rapporto n. OMISSIS non è stata tempestivamente contestata dall'opponente e, pertanto, deve ritenersi provata a norma dell'art. 115 cpc.

In ogni caso, è necessario precisare che, dalla documentazione versata in atti dall'opposta, è emerso che la Banca ha comunicato alla società cliente che il rapporto sarebbe proseguito alle stesse condizioni contrattuali con altro numero per motivi tecnici, di guisa che il conto n. OMISSIS è una ricodificazione del conto OMISSIS che, seppur estinto per il passaggio a sofferenze, era stato rimesso in bonis a seguito di un versamento a deconto che ne ha riportato il saldo entro i limiti contrattualmente stabiliti.

9 – Nullità e invalidità del rapporto fideiussorio.

Va respinta l'eccezione di parte opponente in relazione alla nullità del rapporto fideiussorio. In particolare, parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte dai fideiussori al contratto del 1.2.2008 di aumento della somma garantita, maggiorata sino alla concorrenza dell'importo di euro 495.000,00.

Sul punto, con sentenza parziale del 20.6.2017 è stata dichiarata la tempestività della istanza di verifica avanzata dalla banca opposta e disposta con separata ordinanza CTU calligrafica.

Orbene, il CTU, le cui conclusioni vanno condivise stante la completezza e la conducenza delle argomentazioni, ha accertato che le sottoscrizioni apposte alla lettera di fideiussione del 1.2.2008 sono autentiche, essendo riconducibili a GARANTI.

La relativa eccezione va pertanto disattesa.

9- violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della Banca e della normativa antitrust.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, n. 263 del 27 febbraio 2020

Parimenti infondati sono gli ultimi motivi di opposizione.

Invero trattasi di motivi nuovi e, pertanto, inammissibili giacché sollevati per la prima in seno alla comparsa conclusionale e, quindi in violazione delle norme sul contraddittorio e delle preclusioni processuali.

Peraltro, per completezza si segnala che ai sensi dell'art. 5 della fideiussione in atti, l'opponente era tenuto ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, né risultano depositate in atti richieste di informazioni provenienti dall'opponente e rivolte alla banca.

Ad abundantiam, per consolidata giurisprudenza il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, non può invocare, per ottenere la propria liberazione, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (cfr. Cass. civ. n. 2902 del 15/02/2016). Nella specie, è documentata la qualità di socio e legale rappresentante della società di uno dei garanti, nonché la qualità di socio e di ex amministratore unico della predetta società dell'altro garante, i quali, in ragione della propria qualifica non possono non invocare la liberazione sensi dell'art. 1956.

10- Conclusioni:

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla Società e dai fideiussori va integralmente respinta e per l'effetto va dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. OMISSIS.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento. Quanto alle spese di CTU, vanno poste definitivamente a carico della opponente, come liquidate in separati provvedimenti.

Infine, tenuto conto della temerarietà delle eccezioni proposte da parte opponente si rende necessario non solo liquidare le spese di lite, ma anche disporre la liquidazione della ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) RIGETTA l'opposizione proposta da SOCIETÀ, in persona del rappresentante legale pro tempore, e GARANTI, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Siracusa in data 26.11.2012;
- b) CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore della Banca opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 13.430,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
- c) CONDANNA l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III comma c.p.c., che liquida in complessivi € 2.000,00
- d) PONE definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu contabile e grafologica come liquidate in separati provvedimenti.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Così deciso in Siracusa, il 25 febbraio 2020

Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS